



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA**



## **CONVENZIONE QUADRO**

### **TRA**

**L'Università degli Studi di Genova** (di seguito anche l'Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, rappresentata dal magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26/09/1950 e autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.6.2015

e

**L'Azienda AMIU Genova** (di seguito denominata AMIU) codice fiscale/partita iva/ iscrizione CCIAA 03818890109 con sede legale in Genova, Via D'Annunzio, 27 rappresentata dal Presidente, Marco Castagna, nato a Genova il 19/05/1964.

Qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

### **Premesso che:**

- a) AMIU è una Società per Azioni di proprietà interamente del Comune di Genova. AMIU copre tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale.
- b) AMIU ha presentato un nuovo Piano Industriale che promuove un uso efficiente delle risorse, per creare nuove e importanti opportunità economiche, migliorare la produttività, ridurre i costi e rafforzare la competitività.
- c) AMIU ha creato una struttura interna - AMIU SMARTLAB - organizzata per mettere a sistema le attività di AMIU con il mondo dell'innovazione, della ricerca, dell'impresa e della formazione, e la cui attività è focalizzata sulla progettazione europea.
- d) L'Università possiede al proprio interno competenze su Sostenibilità, Eco progettazione, Life Cycle Assessment, Riprogettazione, Materiali, Logistica, Recupero materia, Recupero energia, Biomasse, Riciclo urbano, Landfill Mining, Sistemi integrati, Indicatori Economici, Progettazione, Pianificazione, Modellizzazione, Formazione e Comunicazione che possono proficuamente supportare le attività di AMIU.
- e) L'Università, a seguito dell'Accordo Volontario con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato dagli Organi di Governo il 19 e 20 novembre 2013, sottoscritto in data 29.4.2014, intende rafforzare ulteriormente la propria politica ambientale nel settore della raccolta differenziata di Ateneo.

- f) La collaborazione più che decennale tra AMIU e l'Università ha interessato vari temi, dalla gestione rifiuti al recupero di materia, dalla sostenibilità all'economia circolare, dagli incarichi ai vari Dipartimenti alla realizzazione di progetti a valere su fondi UE, dalle attività di ricerca alle attività formative mediante stage, tirocini e tesi di laurea.
- g) Si è ritenuto opportuno consolidare i rapporti che le strutture dell'Università hanno nel tempo intrattenuto con AMIU mediante la stipula di una convenzione quadro che disciplini gli ambiti in cui si svolge l'attività comune dei due Enti.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1- Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.
2. In particolare, i progetti e le iniziative volti a concretizzare la collaborazione saranno, tra gli altri:
  - a) implementazione di un piano di raccolta differenziata;
  - b) ecoprogettazione e sostenibilità;
  - c) economia circolare;
  - d) recupero di materia ed energia;
  - e) valorizzazione di rifiuti come materie prime seconde
  - f) bonifica di discarica ("landfill mining")
  - g) progettazione congiunta legata ai finanziamenti comunitari
  - h) attività di ricerca e attività formativa mediante stage, tirocini, tesi di laurea e dottorato, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato.
3. I due Enti collaborano nella diffusione delle conoscenze attraverso iniziative e programmi comuni.
4. Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti e di attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

### **Articolo 3 – Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. I referenti nominati dalle parti sono:
  - per l'Università: Prof.ssa Michela Gallo;
  - per l'AMIU: Ing. Carlo Senesi.

#### **Articolo 4 – Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università ed AMIU, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra AMIU e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Articolo 5 - Oneri**

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle convenzioni attuative di cui all'Art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Articolo 6 – Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente convenzione quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### **Articolo 7 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs 9.4.2008, n.81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009. n.106, si stabilisce che il personale universitario, gli studenti ed i tirocinanti ospitati in AMIU sono equiparati ai lavoratori di questa. Compete quindi ad AMIU l'attuazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione personale e alla sorveglianza sanitaria.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il personale di AMIU ospitato presso l'Università è equiparato ai lavoratori di questa. Compete quindi all'Università l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione personale e alla sorveglianza sanitaria.
3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.
4. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii.

## **Articolo 8 – Coperture assicurative**

1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i tirocinanti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali AMIU sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L'AMIU dà atto che il personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'Università è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **Articolo 9 – Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'AMIU coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno; in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tale attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

## **Articolo 10 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

## **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D, Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

## **Articolo 12 – Recesso e scioglimento**

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. presso le sedi indicate nell'intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorsi 3 mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della presente convenzione quadro salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

### **Articolo 13 – Incompatibilità**

1. Le parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Articolo 14 – Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

### **Articolo 15 – Registrazione**

1. La presente convenzione si compone di n. 5 pagine e viene redatta in n. 2 originali e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Per Università di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Per AMIU Genova

Il Presidente

Dott. Marco Castagna